

AVVISO AL PERSONALE DEL COMPARTO *Diritto allo studio anno 2021*

SCADENZA DOMANDE: 14 maggio 2021

(Art. 48 del CCNL Comparto Sanità 2016-2018 che integra gli artt. 20 del CCNL 19.04.2004 e 22 del CCNL Integrativo Comparto Sanità del 20.9.2001)

Si portano a conoscenza i dipendenti dell'Azienda USL ROMA 6 che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione al cd. diritto allo studio (150 ore) relativi all'anno 2021.

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda – appositi permessi retribuiti, nella misura di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Azienda all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

I permessi di cui sopra sono accordati per la partecipazione a corsi di durata almeno annuale e per sostenere i relativi esami, finalizzati al conseguimento dei seguenti titoli di studio:

- 1 - UNIVERSITARI
- 2 - POST UNIVERSITARI
- 3 - DI ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
- 4 - DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.

I titoli di studio di cui ai punti 3 e 4, devono essere rilasciati esclusivamente da Scuole Statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali od attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Per corsi di qualificazione professionale (tipologia 4), si intendono:

- a) corsi di durata almeno annuale rivolti al conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento – anche organizzati dall'Unione Europea – finalizzati all'acquisizione di specifica professionalità per i quali sussista attinenza tra la qualifica rivestita e la qualificazione professionale che si intende acquisire, al fine di consentire la ricaduta della stessa all'interno dell'ambito di lavoro;
- b) corsi di durata almeno annuale in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo.

Per poter usufruire delle ore di permesso retribuito la frequenza dei corsi – come peraltro precisato dalla Cassazione Sez. Lavoro n.10344 del 22/04/2008 – deve avvenire durante l'orario di servizio. Pertanto i permessi in questione non possono essere utilizzati anche per l'attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, etc.)

I permessi sono concessi per l'anno solare 2021 ed esclusivamente per la frequenza del corso per il quale si è richiesta l'autorizzazione.

Preso atto che ARAN, con RAL 960_ Orientamenti applicativi, ritiene che i permessi per il diritto allo studio spettino anche per la partecipazione a stages formativi - tenendo conto delle finalità che sono alla base dell'art.15 del CCNL 14.9.2000 – al dipendente autorizzato a partecipare ad un corso, rientrando per le sue caratteristiche tra quelli previsti al suindicato art.15 che prevede, ai fini del rilascio del titolo di studio legale o dell'attestato professionale, anche la necessaria partecipazione a stage formativi, possono essere riconosciute le ore di permesso, in quanto lo stage rappresenta un momento di formazione pratica che necessariamente si aggiunge alla formazione teorica.

Nella durata complessiva dei predetti permessi è compreso anche il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi; le ore di permesso di studio disponibili, ma non utilizzate nell'anno di competenza, non sono cumulabili con quelle concedibili per l'anno successivo.

I dipendenti dovranno presentare per tempo all'Ufficio Rilevazione Presenze di afferenza - per ciascuna giornata di frequenza o di esame sostenuto - un giustificativo rilasciato dalla Scuola/Università/Ente dal quale risulti l'effettiva frequenza del corso (con indicazione del corso e data ed orario di inizio/fine della frequenza), oppure il sostenimento dell'esame (anche con esito negativo) per il quale abbiano beneficiato del congedo, pena la trasformazione del permesso per studio in riposo compensativo (ove il dipendente abbia ore eccedenti), ferie, od aspettativa non retribuita.

Relativamente ai corsi delle Università Telematiche, come peraltro chiarito dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.12/2011 e dall'ARAN, affinché il dipendente ammesso al beneficio possa concretamente fruire dei permessi, è necessario che lo stesso presenti una certificazione dell'Università che contenga due elementi imprescindibili:

1. la coincidenza delle giornate e degli orari di frequenza con le ordinarie prestazioni lavorative;
2. la dichiarazione che soltanto in quel determinato orario il dipendente poteva o può seguire le lezioni.

Si rammenta che, per sostenere gli esami relativi ai corsi per i quali beneficiano delle 150 ore i dipendenti, in alternativa ai permessi di cui trattasi, potranno utilizzare - per il solo giorno della prova - anche i permessi per esami previsti dall'art. 21, comma 1, primo alinea, del CCNL 1.9.1995 Comparto Sanità.

Il dipendente ammesso ad usufruire dei permessi retribuiti ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né a prestazioni di lavoro nei giorni festivi e di riposo settimanale.

Si precisa che il beneficio compete esclusivamente al personale del Comparto in servizio a tempo indeterminato, con esclusione quindi dei dirigenti, per i quali i rispettivi Contratti di lavoro articolano il diritto all'aggiornamento ed alla formazione attraverso l'istituto della riserva oraria.

Qualora il dipendente abbia un rapporto di lavoro a tempo parziale (part time), il diritto si intende proporzionale all'orario lavorativo fissato nell'accordo integrativo del relativo contratto individuale di lavoro.

Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità come sopra individuate (3% del numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2021), per la concessione del beneficio verrà seguito il seguente ordine di priorità, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 CCNL 20.9.2001 Integrativo Comparto Sanità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post universitari, che abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino - sempre per la prima volta - gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post universitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra (comma 4 art. 22 CCNL 20.9.2001), la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari, sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.

I posti che restino vacanti per mancanza di domande nei singoli ruoli saranno proporzionalmente ripartiti tra gli altri ruoli nel caso questi presentino un numero di domande eccedenti i posti disponibili. Qualora, a seguito dell'applicazione dei predetti criteri, sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Domanda di ammissione e modalità di presentazione

Il personale dipendente interessato deve presentare apposita domanda - allegata al presente Avviso - completa della dichiarazione sostitutiva e compilata in ogni sua parte.

Le domande dovranno pervenire alla U.O.C. Gestione Risorse Umane -entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 MAGGIO 2021.

In nessun caso saranno prese in considerazione domande pervenute oltre i termini stabiliti.

La domanda deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda durante gli orari di apertura al pubblico;
- b) inoltro tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
- c) tramite pec al seguente indirizzo: risorse.umane@pec.aslroma6.it

Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo servizio pubblico postale con raccomandata A/R, non siano pervenute entro la data di scadenza del bando (28/02/2019). Al riguardo fa fede il timbro di ricezione apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda USL ROMA 6.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione delle domande.

Il presente avviso, oltre ad essere inviato a tutti i dipendenti tramite posta elettronica aziendale, verrà pubblicata sul portale aziendale.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento potranno essere richieste alla dott.ssa Zelda Zanga, telefono 06/93273971.

DIRETTORE U.O.C. G.R.U.
(Dott. Giovannino Rossi)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Tommaso Antonucci)

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Nardiso Mostarda)